

OPERE RIUNITE BUON PASTORE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI ALL'IPAB

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale, a progetto e professionali, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definito dall'articolo 18 del D.lgs. n. 133/08.

Art. 2 – Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di prestazioni di lavoro autonomo possono essere conferiti quando le attività non siano comprese tra quelle tipicamente attribuite alle strutture dell'IPAB, ovvero quando sia verificata oggettivamente l'impossibilità di avvalersi di prestazioni ordinarie o straordinarie del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 55 e 56 della Legge 244/2007, come modificata dalla legge 133/08.
2. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'IPAB e/o a progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - inesistenza, o impossibilità di utilizzare, all'interno dell'organizzazione dell'IPAB, la figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
 - indicazione della durata dell'incarico;
 - proporzione fra il corrispettivo corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'IPAB.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. La presente normativa non trova applicazione per:
 - a) Il conferimento di incarichi già autonomamente disciplinati dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006
 - b) L'individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'IPAB, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell'incarico, nonché quelli inerenti ad attività notarili aventi le medesime caratteristiche.
 - c) Prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle specifiche esperienze acquisite.

- d) Gli incarichi con valore particolarmente modesto la cui procedura comparativa risulti antieconomica (ad esempio gli incarichi a componenti esterni di eventuali commissioni di concorso e di gara). In questi casi saranno comunque valutati, se presenti, curriculum vitae o proposte presentate autonomamente.
- e) Altri incarichi di natura strettamente fiduciaria.
- f) Le deroghe di cui sopra devono possibilmente rispettare il principio della rotazione, anche nei casi di affidamento diretto dell'incarico.

Art. 4 – Modalità di individuazione – avviso di selezione

1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere preceduto da adeguata pubblicità attraverso l'albo pretorio ed il proprio sito internet ed idonee procedure comparative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Il Direttore qualora rilevi l'assenza all'interno dell'IPAB delle professionalità richieste e la contestuale presenza di tutti i presupposti di cui all'articolo 2 del presente regolamento dovrà, con propria determinazione, dare atto:
 - a) Delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo all'IPAB e dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne;
 - b) Delle caratteristiche professionali che il professionista deve possedere, quali titolo di studio e caratteristiche curriculari richieste;
3. Il Direttore o il funzionario appositamente delegato, predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) Definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) Requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) Termine entro il quale i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, corredata di adeguato curriculum;
 - d) Durata dell'incarico;
 - e) Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - f) Compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
4. L'avviso potrà altresì prevedere che i candidati – o una selezione di candidati – sostengano un colloquio o altre forme di selezione.
5. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - Essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno;
 - Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

sede amministrativa: San Polo 2123 - 30125 Venezia • sede legale: Castello 77 - 30122 Venezia

Tel. 041 5222689 - Fax 041 5222353 • C.F. 94020070275

www.buonpastore.org • e-mail: sede@buonpastore.org • opereriunitebuonpastore@pec.it

6. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con l'IPAB; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con il committente rispetto alla prestazione da svolgere; tale conflitto di interessi è valutato dal Direttore o dal Funzionario appositamente incaricato e comunicato all'interessato.
7. Dell'avviso di cui sopra viene data adeguata pubblicità tramite pubblicazione per almeno 10 giorni sul sito web dell'IPAB.

Art. 5 – Procedura comparativa – Valutazione

1. Alla scadenza del termine assegnato le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione e comparazione da parte del Direttore o del Funzionario appositamente incaricato o da apposita Commissione, qualora il Consiglio o il Direttore lo richiedano.
2. Il Consiglio di Amministrazione definirà i criteri di valutazione in riferimento, in particolare, ai titoli posseduti, alle esperienze professionali, al grado di conoscenza della normativa di settore, alle abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico ed agli altri elementi significativi e pertinenti all'incarico da affidare, privilegiando i risultati raggiunti in esperienze analoghe.
3. La valutazione dei curricula, può essere integrata da un colloquio e/o altri strumenti di selezione, a discrezione del Direttore o del Funzionario appositamente incaricato o della Commissione, cui possono essere invitati i soli candidati che presentano una professionalità ed esperienze di formazione e di lavoro ritenute conformi all'incarico da conferire. La data, l'orario e il luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere l'eventuale selezione, saranno comunicati ai candidati, almeno cinque giorni prima della data fissata, mediante telefonata e/o un messaggio di posta elettronica all'indirizzo email indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e/o mediante pubblicazione sul sito web dell'IPAB.
4. Gli strumenti di selezione utilizzati (colloquio e/o altri), insieme al curriculum, mirano all'obiettivo di conoscere meglio le capacità, le competenze, le attitudini ed il rapporto fra le caratteristiche personali del candidato e la mission dell'IPAB.
5. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta al Consiglio di Amministrazione del/i soggetto/i cui affidare l'incarico. Il Consiglio, presa visione dell'esito dell'istruttoria, delibera la scelta e dà mandato al Legale rappresentante per procedere alla stipula del contratto. La valutazione non produce graduatoria ed è insindacabile.
6. Al termine del procedimento di selezione ne è data pubblicità attraverso l'Albo dell'Ente, con pubblicazione sul sito dell'IPAB.

Art. 6 – Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 5, è ammesso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo senza la procedura comparativa, nei seguenti casi:
 - a) Quando, in esito all'esperimento della procedura comparativa, non vi sia stata alcuna manifestazione di disponibilità o non sia stata presentata alcuna candidatura giudicata

- idonea o in possesso dei requisiti necessari; in tal caso nell'affidamento diretto non possono comunque essere modificate, in misura sostanziale, le condizioni iniziali dell'incarico;
- b) Incarichi per i quali specifiche previsioni di legge o di regolamento prevedano procedure di affidamento particolari;
 - c) Quando l'estrema urgenza, da motivare adeguatamente, collegata alla necessità di svolgere servizi o adempimenti obbligatori per legge, come nel caso di richiesta di pareri legali o fiscali urgenti, e risultante da eventi imprevedibili non imputabili all'IPAB, non è compatibile con i termini di svolgimento della procedura comparativa.

Art. 7 – Durata del contratto e determinazioni del compenso

1. L'incarico è conferito dal Legale Rappresentante dell'Ente mediante la stipulazione di un contratto, che dovrà contenere i seguenti contenuti essenziali:
 - Descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - Obiettivi da conseguirsi;
 - Durata dell'incarico;
 - Corrispettivo;
 - Modalità di liquidazione;
 - Determinazione delle penali e modalità della loro applicazione, definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'IPAB predisporrà a tal proposito uno schema di contratto tipo.

2. E' ammesso il rinnovo dei contratti di collaborazione ove si ravvisi un motivato interesse.
3. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in proporzione alla quantità e qualità dell'attività da svolgere ed alle utilità conseguite dall'IPAB, tenuto conto dell'utilizzazione o meno da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri e degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi a carico dell'ente e/o del collaboratore, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'IPAB per prestazioni riconducibili a quelle in oggetto del contratto.

Art. 8 – Modalità di svolgimento dell'incarico

1. L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, in stretto coordinamento con gli uffici/servizi e le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.
2. Il prestatore non può farsi sostituire, nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico mentre può avvalersi di propri collaboratori in attività preparatorie o a rilevanza residuale, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
3. Non è possibile attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione.

4. All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. n. 196/2003.
5. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
6. Il Direttore o il Funzionario incaricato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
7. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino pienamente o totalmente non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, si potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare/migliorare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni; dopo tale data si può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 9 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano gli articoli dal 2222 al 2238 del Codice Civile, nonché le norme Statutarie e Regolamentari di questa Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2014.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 26 del 7 maggio 2014.